

Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2021, n. 4-2929

Legge regionale 15/2020, articolo 37. Disposizioni per l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica. Criteri e le modalita' per la cessione dei materiali litoidi estratti. Integrazione dell'allegato B della D.G.R. 21-1004 del 9 febbraio 2015.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che

la manutenzione dei corsi d'acqua con asportazione di materiali litoidi è regolata dalle procedure contenute nella D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 "Manutenzione dei corsi d'acqua di competenza regionale con asportazione di materiali litoidi: individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi e determinazione dei canoni. Prime indicazioni", successivamente modificate con D.G.R. n. 21-1004 del 9/2/2015;

i disposti della predetta deliberazione sono stati estesi ai tratti di competenza AIPo a seguito dell'approvazione della D.G.R. n. 1-7321 del 8 ottobre 2002 "Estensione dei disposti della D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002 all'intero reticolo idrografico piemontese";

la "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei" allegata alla deliberazione n. 9 del 2006 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po prevede, al punto 5, procedure transitorie per gli interventi comportanti asportazione di materiale litoide, anche in assenza di programma generale di gestione dei sedimenti, riguardante esclusivamente specifiche situazioni locali:

- situazioni in corrispondenza di opere trasversali o restringimenti di sezione d'alveo in cui risultano presenti locali depositi che non possono essere presi in carico dalla corrente a causa della presenza della stessa opera trasversale o del restringimento;
- tratti di corso d'acqua in corrispondenza di centri abitati, in cui per motivate e verificate esigenze di carattere idraulico è necessario ripristinare la geometria d'alveo di progetto necessaria per il deflusso delle piene;

l'Accordo tra Regione Piemonte, AIPo e Autorità di Bacino del Fiume Po, sottoscritto in data 20/02/2007 ed il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 29-5268 del 12/02/2007, per la "Attuazione della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 attraverso il Programma generale di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua della Regione Piemonte, ai sensi della Direttiva dell'Autorità di bacino adottata dal Comitato Istituzionale con deliberazione n.9 in data 05/04/2006" prevede che per i nodi idraulici puntualmente individuati nell'Accordo stesso non vi siano limitazioni al quantitativo di materiale litoide estratto in quanto sarà il raggiungimento delle originarie condizioni di progetto a stabilirne i volumi;

l'articolo 15 della l.r. n. 17/2013 stabilisce che i canoni da applicare alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua e dal demanio idrico in generale sono determinati dalla Giunta regionale articolando il reticolo idrografico regionale in tre zone territoriali omogenee, corrispondenti a categorie di valore elevato, scarso o nullo come risultanti dall'applicazione di criteri relativi alla qualità del materiale, al costo di estrazione e al costo del trasporto ed utilizzando quale valore di riferimento il maggior valore riportato negli ultimi provvedimenti di determinazione dei canoni unitari predisposti dall'Agenzia del Demanio su base provinciale per l'anno 2001;

la D.G.R. n. 21-1004 del 9 febbraio 2015 in attuazione della predetta disposizione legislativa ha modificato la procedura di cui alla D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 in merito alla definizione dei canoni demaniali ed introdotto, per gli interventi di estrazione di materiale ad iniziativa pubblica, meccanismi per la rimodulazione ed il ribasso dei canoni, al fine di consentirne la realizzazione senza impegno di spesa per l'amministrazione regionale, puntualmente specificati nell'allegato B della D.G.R. medesima.

Premesso, inoltre, che:

l'art. 37 della legge regionale 9 luglio 2020, n.15 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale) detta disposizioni per l'esecuzione di interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua finalizzati alla conservazione e al ripristino della capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua e del corretto regime e stabilisce, tra l'altro, che nel caso di interventi con estrazione ed asportazione di materiale litoide la cui esecuzione sia dichiarata urgente per la salvaguardia della pubblica incolumità dall'autorità idraulica competente o per interventi che siano compresi in piani di manutenzione approvati dalla Regione:

- il canone da porre a base d'asta per il rilascio della concessione è pari a zero;
- se compresi nell'ambito di lavori riguardanti i corsi d'acqua, il materiale litoide può essere ceduto anche gratuitamente, in via prioritaria, ad amministrazioni pubbliche e, in via subordinata, a soggetti privati per opere idrauliche o interventi di sistemazione ambientale o comunque per finalità non commerciali, demandando alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per la cessione dei materiali, prevedendo procedure di selezione pubblica per l'individuazione dei soggetti privati, le finalità di utilizzo nonché le indicazioni di priorità nel caso di pluralità di soggetti interessati alla cessione;

il comma 3 del suddetto articolo 37 sancisce, in particolare, che La Giunta regionale entro sei mesi dall'approvazione della presente legge definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per la cessione dei materiali, prevedendo procedure di selezione pubblica per l'individuazione dei soggetti privati, le finalità di utilizzo nonché le indicazioni di priorità nel caso di pluralità di soggetti interessati alla cessione.

Dato atto che:

risulta necessario, al fine di dare attuazione alle disposizioni introdotte dal soprarichiamato articolo 37, delineare le specifiche modalità per procedere alla cessione gratuita dei materiali estratti, tenuto conto che la ratio di tale articolo vada individuata nella necessità di agevolare e accelerare al massimo la realizzazione degli interventi di manutenzione urgenti per la salvaguardia della pubblica incolumità e dichiarati tali dall'autorità idraulica competente o contenuti in piani di manutenzione approvati dalla Regione, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità delle procedure;

a tal fine è stato elaborato dagli uffici competenti della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, un documento tecnico che, quale integrazione all'allegato B della D.G.R. n. 21-1004 del 9 febbraio 2015, disciplina le procedure gli interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua la cui esecuzione sia dichiarata urgente per la salvaguardia della pubblica incolumità dall'autorità idraulica competente, o siano ricompresi in piani di manutenzione approvati dalla Regione Piemonte, facendo rientrare in tali fattispecie anche gli interventi presenti nei programmi di pronto intervento, di manutenzione del territorio e di difesa idrogeologica;

è stato, in particolare, previsto che, considerata la difficoltà tecnica ed economica da parte dell'amministrazione pubblica di predisporre in tempi celeri progetti definitivi da porre in gara per la concessione di estrazione e asportazione di materiale litoide, sia possibile da parte di Regione e AIPO di approvare specifici programmi di manutenzione per gli interventi con le caratteristiche di cui al comma 2 dell'art. 37, da realizzarsi nei 12 mesi successivi e che detti programmi possano formare oggetto di pubblicazione di avvisi per manifestazione di interesse, da parte di imprese o altri soggetti privati, alla redazione del progetto definitivo/esecutivo e alla realizzazione degli interventi.

Vista la legge regionale n.15/2020 e in particolare l'articolo 37.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale unanime,

delibera

di approvare, in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 21/2020 e ad integrazione dell'allegato B della D.G.R. n. 21-1004 del 9 febbraio 2015, i criteri e le modalità per la realizzazione di interventi di manutenzione idraulica con estrazione ed asportazione di materiale litoide la cui esecuzione sia dichiarata urgente per la salvaguardia della pubblica incolumità dall'autorità idraulica competente o siano compresi in piani di manutenzione approvati dalla Regione Piemonte, di cui all'allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica la definizione delle eventuali modalità procedurali e operative di maggior dettaglio, nel rispetto dei criteri stabiliti nella presente deliberazione;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

DISPOSIZIONI PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA CON ESTRAZIONE ED ASPORTAZIONE DI MATERIALI LITOIDI DAI CORSI D'ACQUA DEMANIALI E LORO PERTINENZE IN ATTUAZIONE DELL'ART.37 DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2020, N.15

La D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 disciplina le procedure per l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica da effettuarsi attraverso estrazione ed asportazione di materiale litoide dai corsi d'acqua demaniali e dalle loro pertinenze.

A seguito dell'approvazione, in attuazione dell'art. 15 della l.r. n. 17/2013, le procedure per l'affidamento degli interventi di manutenzione idraulica di cui alla D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 sono state parzialmente sostituite e modificate dalla D.G.R. n.21-1004 del 9/02/2015.

L'art.37 della l.r. n. 15/2020 ha previsto, al verificarsi di determinate condizioni, procedure atte a conciliare l'interesse pubblico e privato per addivenire ad una più agevole procedura e modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione idraulica con estrazione ed asportazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua demaniali e loro pertinenze.

Le condizioni e le procedure sono di seguito riportate:

CONDIZIONI

Rientrano nell'applicazione delle seguenti procedure gli interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua la cui esecuzione sia dichiarata urgente per la salvaguardia della pubblica incolumità dall'autorità idraulica competente, o siano ricompresi in piani di manutenzione approvati dalla Regione Piemonte. Rientrano in tali fattispecie anche gli interventi presenti nei programmi di pronto intervento, di manutenzione del territorio e di difesa idrogeologica.

PROCEDURE NEL CASO DI INTERVENTO DI ESTRAZIONE ED ASPORTAZIONE DA REALIZZARSI MEDIANTE RILASCIO DI UNA CONCESSIONE

a) progetto definitivo predisposto dall'amministrazione pubblica: intervento sarà aggiudicato mediante un'asta pubblica con canone da porre a base d'asta pari a zero;

b) progetto predisposto da un operatore economico per interventi presenti in specifici programmi di manutenzione approvati dalla Regione Piemonte/AIPo, con le caratteristiche di cui al comma 2 dell'art.37 della l.r. 15/2020, da realizzarsi nei 12 mesi successivi (ogni intervento sarà corredato da una scheda illustrativa costituita da una descrizione dell'intervento, un inquadramento territoriale, documentazione fotografica e da una stima di massima della volumetria del materiale da asportare): gli interventi previsti nei suddetti programmi possono formare oggetto di pubblicazione di avvisi per manifestazione di interesse, da parte di imprese o altri soggetti privati, alla redazione del progetto definitivo/esecutivo e alla realizzazione dei medesimi; la manifestazione di interesse deve indicare il canone offerto in aumento sul valore zero previsto dal comma 2 dell'art. 37 della l.r. n. 15/2020.

In caso di pluralità di manifestazioni d'interesse per i medesimi interventi, la concessione sarà rilasciata al soggetto che ha offerto il maggior canone.

Il rilascio della concessione è condizionata alla presentazione del progetto esecutivo, al versamento alla Regione Piemonte del deposito cauzionale e del canone offerto.

PROCEDURE NEL CASO DI INTERVENTO DI ESTRAZIONE ED ASPORTAZIONE ALL'INTERNO DI UN LAVORO PUBBLICO

a) gara d'appalto con la doppia offerta: il materiale è lasciato nella disponibilità dell'operatore economico che dovrà presentare un'offerta che consisterà nel massimo ribasso sull'importo dei lavori a base di gara, accompagnata da un'offerta in aumento relativa al materiale da asportare, con canone base pari a zero. L'aggiudicazione sarà fatta in base alla miglior offerta complessivamente considerata.

b) cessione gratuita ad enti pubblici o, in subordine, a soggetti privati secondo i seguenti criteri:

1. la cessione del materiale è prevista in via prioritaria a favore dell'ente che realizza l'intervento o all'ente locale interessato dai lavori;
2. qualora i soggetti di cui al punto precedente non siano interessati alla cessione del materiale o ne intendano acquisire solo una parte, si procede alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse all'acquisizione gratuita del materiale o della frazione residua, rivolto alle amministrazioni e ai soggetti privati che possano garantirne l'utilizzo indicativamente entro 15 km dal sito di estrazione, al fine di contenere gli oneri di trasporto; la manifestazione di interesse, con l'indicazione della tipologia di utilizzo che si intende dare al materiale acquisito, dovrà essere espressa prima dell'appalto dei lavori.

Nel caso in cui alla manifestazione di interesse risponda un pluralità di soggetti, l'individuazione del soggetto cessionario del materiale estratto è effettuata in base al seguente ordine di priorità, stabilito in base a quanto previsto dalla legge e in funzione dell'interesse pubblico perseguito:

- I. amministrazioni pubbliche per finalità pubbliche;
- II. soggetti privati intenzionati all'utilizzo del materiale per opere di presidio idraulico e/o per ripristino/tombamento di erosioni formatesi in aree golenali a seguito di eventi di piena;
- III. soggetti privati per sistemazioni ambientali;
- IV. soggetti privati per altre finalità di sistemazione (riempimenti, sistemazioni agrarie, ecc), con ubicazione al di fuori delle fasce fluviali A e B.

A parità di priorità sarà seguito il principio di economicità ed efficienza preferendo i soggetti prossimi alla zona d'intervento e che daranno disponibilità ad acquisire l'intero quantitativo da allontanare dall'alveo.

Sono escluse le manifestazioni di interesse motivate da fini commerciali;

Nel caso in esame si prescinde dal rilascio del formale provvedimento di concessione e le relative condizioni sono riportate nello schema di contratto e nel capitolato speciale d'appalto; la ditta aggiudicataria, nel caso a), è tenuta a versare, prima dell'inizio dell'asportazione, il corrispettivo del canone offerto in sede di gara alla Regione Piemonte.

Si ricorda che, come previsto dalla D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002, nel caso di interventi ad iniziativa pubblica, non sono dovute le spese di istruttoria e di vigilanza;